



ORDINANZA n. 1355 /2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è giunto a questo Ufficio esposto del 20/05/2026 prot. n. 3171 circa lo stato di abbandono in cui versa il terreno sito in zona Terre Bianche; l'area si presenta incolta con vegetazione spontanea infestante, tale situazione oltre a risultare sgradevole per l'immagine e il decoro può costituire un potenziale ricettacolo per l'arricchimento ed habitat ideale per la riproduzione di insetti, ratti ed animali nocivi, creando i presupposti per inconvenienti igienico sanitari e potrebbe comportare un potenziale pericolo di incendio;
- la Polizia locale ha effettuato un primo sopralluogo in data 22/06/2026 ed ha rilevato l'effettivo stato di abbandono con presenza di erbacce, in tale area vi sono case che in caso di incendio potrebbero incorrere in gravi danni, oltre ai relativi pericoli per la pubblica incolumità e ai riflessi negativi sull'igiene, la sanità pubblica e il decoro della zona. Si emetteva diffida in data 14 luglio per intimare la pulizia che non veniva eseguita come si evince nel secondo sopralluogo del 19/08/2026;

VERIFICATO che, a seguito di visura catastale, tale terreno, censito a Foglio 1 particella 117 risulta essere di proprietà della Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED]

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che l'art. 13, comma 2 della Legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

PRECISATO che quanto sopra è determinato dall'esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, basandosi oltretutto sulla concreta esigenza di gravi pericoli imminenti, tali da determinare una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini;



COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE
Provincia di Imperia
Via Aurelia n. 70



DATTO ATTO che l'Autorità comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla tutela dell'igiene e della salute delle persone a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, in base al quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale di competenza va imputata al Sindaco confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al su indicato art. 50 comma 5 dello stesso TUEL;

CONSIDERATO che il provvedimento da emanarsi sulla base dei presupposti sopra rilevati riguarda la tutela della salute della collettività locale;

RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento subordinato all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Alla Sig.ra [redacted] in premessa generalizzata, di provvedere alla pulizia delle aree incolte entro 7 (sette) giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Notificata agli interessati;
- Trasmissa per conoscenza alla Prefettura di Imperia;
- Trasmissa:
 - alla Polizia Locale di San Lorenzo al Mare;
 - alla Stazione carabinieri di Santo Stefano al Mare;
 - al nucleo carabinieri forestale Imperia



- alla ASL 1 Ufficio Igiene Pubblica;
- all'Ufficio Tecnico Comunale - Edilizia Privata

RENDE NOTO

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituirà elemento per la segnalazione all'Autorità Giudiziaria in ordine al disposto dell'art. 658 del Codice Penale e ogni altra fattispecie penale ravvisabile;

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua notifica;

I destinatari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone o cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR Liguria, entro 60 giorni da quanto se ne ha conoscenza, ai sensi del D. Lgs. N° 104/2010, o entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971.

San Lorenzo al Mare, 27 agosto 2026.

Il Sindaco
Enzo Mazzarese

